



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2011 (19.07)
(OR. fr)**

Fascicolo interistituzionale:

**2009/0059 (COD)
2009/0060 A (COD)
2009/0060 B (COD)
2010/0059 (COD)**

12781/11

**CODEC 1192
COASI 116
ASIE 45
COMEM 208
COLAT 26
COEST 254
DEVGEM 220
PE 328
RELEX 777
CADREFIN 61
NIS 96
PESC 952
FIN 521
ACP 167
COHOM 196
AGRI 522
WTO 268**

NOTA PUNTO "I"

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

Oggetto: **PACCHETTO "STRUMENTI FINANZIARI"**

- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (2009/0059 COD)
 - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2009/0060a)
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (2009/0060b)
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2010/0059 COD)
- = Convocazione del comitato di conciliazione - Proroga del termine
-

Il 19 luglio 2011 il Consiglio ha deciso di non approvare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo alle posizioni del Consiglio in prima lettura. La suddetta data costituisce l'inizio del termine di sei settimane previsto all'articolo 294, paragrafo 8, lettera b) del TFUE per la convocazione del comitato di conciliazione sulle proposte di regolamento in oggetto. Risulta tuttavia che il comitato di conciliazione non potrà essere convocato entro tale termine.

Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe decidere, nella prossima riunione, di prorogare di due settimane il suddetto termine.

Il Parlamento europeo sarà successivamente informato di tale decisione.
